



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI SERVIZIO SEGRETERIA

N. 482

Registro delle determinazioni del Responsabile U.O.

Oggi, 24/08/2021

OGGETTO: Gestione mediante concessione ai sensi dell'art. 164 e seguenti del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della farmacia comunale sita nella frazione di Santa Maria di Zevio per 10 anni - determinazione a contrattare.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Premesso che il Comune di Zevio è proprietario di una farmacia comunale sita nella frazione Santa Maria per la quale l'Amministrazione stessa intende proseguire con la gestione esternalizzata dei servizi ad essa collegati;

Vista la necessità di procedere con un nuovo affidamento del contratto di concessione per la gestione dei servizi di cui al punto che precede, essendo il contratto attualmente in essere in scadenza al 14.09.2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 17 agosto 2021 ad oggetto: "Approvazione progetto del servizio di gestione mediante concessione della farmacia comunale sita in frazione Santa Maria di Zevio" – i.e – con la quale si è provveduto con l'approvazione del progetto del servizio;

Richiamati:

- l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce, tra l'altro, che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice") che stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"

Atteso che:

- l'Amministrazione ha intenzione di affidare mediante concessione la gestione della farmacia comunale per un periodo di anni 10 a partire dalla data di effettiva consegna dei locali al concessionario, con eventuale proroga di 180 giorni ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- l'Amministrazione, al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria della gestione della concessione, nonché garantirne l'equilibrio economico finanziario e la corretta allocazione dei rischi, ha predisposto un piano economico finanziario dal quale risulta un valore complessivo della concessione per l'intera durata della stessa comprensiva dell'eventuale proroga pari ad € 8.058.750,00;
- la soglia di rilevanza comunitaria per le concessioni è stabilita dall'art. 35, comma 1, lett. a) del Codice in € 5.350.000,00, oltre IVA;
- per l'affidamento di contratti di concessione di importi pari o superiori alla soglia comunitaria è necessario ricorrere alla procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice;

Dato atto che per i servizi oggetto di affidamento non sussiste l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o, in caso di assenza, agli strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip o altro soggetto aggregatore, ai sensi dell'art. 1, comma 450, l. 296/2006 e art. 1, c 512, l. 208/2015;

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio di gestione della farmacia comunale mediante concessione utilizzando la procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice, aggiudicando la stessa mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice;

Dato atto che non si è provveduto alla suddivisione in lotti della concessione poiché è interesse dell'Amministrazione ottenere uno svolgimento del tutto omogeneo del servizio e con un unico referente, anche al fine di ottimizzare le modalità di gestione dei servizi connessi alla farmacia;

Dato atto che con il presente provvedimento risulta necessario approvare tutti i documenti da pubblicare al fine della presentazione delle offerte;

Dato atto che il Codice Univoco di Gara CIG, acquisito mediante sistema SIMOG, in ottemperanza all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, sui "Flussi Finanziari" è 8878513CB2;

Visti i documenti da pubblicare, tutti uniti al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

- a. Bando di gara;
- b. Disciplinare di gara e relativi allegati;
- c. Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati:
 - allegato 1 – planimetria dei locali
 - allegato 2 – piano economico-finanziario
 - allegato 3 – standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del concessionario della carta della qualità dei servizi della farmacia
- d. Patto di integrità;
- e. Schema di contratto di concessione.

Dato atto che, in considerazione della procedura da attivare, sarà necessario dare seguito alle pubblicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente e più precisamente:

1. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
2. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
3. Due quotidiani a diffusione nazionale;
4. Due quotidiani a diffusione locale;
5. Sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/regione_veneto.page;
6. Sito internet dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, l'oggetto del contratto, la sua forma e le

clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono contenuti nei documenti sopra richiamati;

Tenuto conto che la sottoscritta, in forza del sopra menzionato decreto di conferimento delle funzioni di dirigente dell'Unità Organizzativa Segreteria e Affari Generali ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 assume, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" e secondo quanto richiesto dall'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione, organizzazione, affidamento ed esecuzione del servizio in oggetto;

Preso atto che l'importo complessivo della concessione per 10 anni, più eventuali 180 giorni di proroga contrattuale di cui all'art. 106, comma 11, del Codice, ammonta a € 8.058.750,00=, oltre I.V.A. ai sensi di legge;

Preso atto che a carico del concessionario sono determinati i seguenti canoni di concessione da versare in favore dell'Amministrazione secondo le modalità indicate nel capitolato speciale di appalto:

1. Canone fisso di concessione annuale pari ad € 48.000,00, IVA esente;
2. Canone variabile di concessione annuale così calcolato:

Scaglione	Percentuale di calcolo
Ricavi tra 0 ed € 300.000,00	6,00%+rialzo offerto
Ricavi superiori ad € 300.000,00 e sino ad € 600.000,00	4,00%+rialzo offerto
Ricavi superiori ad € 600.000,00	2,00%+ rialzo offerto

Di dare atto che:

- il contratto di concessione oggetto di affidamento avrà durata di anni 10 dall'effettiva consegna dei locali, più eventuale proroga contrattuale di 180 giorni ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice;
- il contratto si intende risolto di diritto alla scadenza senza alcuna formalità.

Considerato che, in virtù del provvedimento suesposto, non è previsto alcun impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 31.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 - 2022 – 2023;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del bilancio finanziario di previsione del triennio 2021 - 2022 – 2023;

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 22.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano esecutivo di gestione anno 2021 e del piano dettagliato degli obiettivi e della performance;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 07.01.2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali dell'Unità Organizzativa Segreteria – Affari Generali al Segretario Generale Dr.ssa Eleonora Votano, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 18.08.2021 con la quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile Unico del Procedimento;

Preso atto che l'art. 77 – “Commissione Giudicatrice”, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, prevede che la nomina dei commissari della “Commissione Giudicatrice” e la costituzione della stessa commissione, devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Visto l'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012;

D E T E R M I N A

1. DI INDIRE una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice per l'affidamento del servizio di gestione della farmacia comunale mediante concessione ai sensi dell'art. 164 e seguenti del Codice, per un valore complessivo della concessione per dieci anni, più eventuali 180 giorni di proroga contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, pari ad € 8.058.750,00=, oltre I.V.A. ai sensi di legge.
2. DI APPROVARE i seguenti documenti che saranno oggetto di pubblicazione, tutti uniti al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, e precisamente:
 - a. Bando di gara;
 - b. Disciplinare di gara e relativi allegati;
 - c. Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati:
 - allegato 1 – planimetria dei locali
 - allegato 2 – piano economico-finanziario
 - allegato 3 – standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del concessionario della carta della qualità dei servizi della farmacia
 - d. Patto di integrità;
 - e. Schema di contratto di concessione.
3. DI DARE ATTO che a carico del concessionario sono determinati i seguenti canoni di concessione da versare in favore dell'Amministrazione secondo le modalità indicate nel capitolato speciale di appalto:
 - a. Canone fisso di concessione annuale pari ad € 48.000,00, IVA esente;
 - b. Canone variabile di concessione annuale così calcolato:

Scaglione	Percentuale di calcolo
Ricavi tra 0 ed € 300.000,00	6,00%+rialzo offerto
Ricavi superiori ad € 300.000,00 e sino ad € 600.000,00	4,00%+rialzo offerto
Ricavi superiori ad € 600.000,00	2,00%+ rialzo offerto

4. DI PROCEDERE alle pubblicazioni obbligatorie previste dalle norme di riferimento e più precisamente:
 - a. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
 - b. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - c. Due quotidiani a diffusione nazionale;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- d. Due quotidiani a diffusione locale;
- e. sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPIInApp/it/regione_veneto.page;
- f. Sito internet dell'Amministrazione Comunale;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e che:
- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è il seguente: gestione della farmacia comunale e svolgimento di servizi essenziali di pubblico interesse rivolti alla popolazione;
 - l'oggetto del contratto è il seguente: servizio di gestione della farmacia comunale sita in frazione Santa Maria di Zevio mediante concessione;
 - la modalità di scelta del contraente ed i criteri di selezione sono i seguenti: procedura aperta ex art. 60 del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando gli elementi qualitativi e quantitativi specificati nel disciplinare di gara;
 - elementi essenziali del contratto: indicati nel capitolato speciale di appalto allegato alla presente determinazione;
 - il contratto avrà durata di anni dieci decorrenti dalla data di effettiva consegna dei locali con eventuale concessione di proroga contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice;
 - Il valore della concessione per la durata di cui al punto che precede è pari ad € 8.058.750,00=, oltre I.V.A. ai sensi di legge;
 - il contratto di concessione sarà stipulato, presso il Comune di Zevio in forma pubblica-amministrativa e sottoscritto dalle parti con firma digitale;
6. DI DARE ATTO che non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell'appalto poiché è interesse dell'Amministrazione ottenere uno svolgimento del tutto omogeneo del servizio e con un unico referente, anche al fine di ottimizzare le modalità di gestione dei servizi connessi alla farmacia.
7. DI DARE ATTO che al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, così come disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 integrata e modificata dalla Legge n. 217 del 17/12/2010 e secondo le indicazioni di cui alle Determinazioni dell'A.V.C.P. n. 8 del 18/11/2010, n. 10 del 22/12/2010 e n. 4 del 07/07/2011, è stato acquisito il codice identificativo CIG: 8878513CB2.
8. DI PRECISARE che l'intervento in questione non necessita di stanziamento di spese da parte dell'Amministrazione Comunale essendo per la stessa quello oggetto di affidamento un contratto attivo.
9. DI IMPEGNARE la somma di euro **800,00=** dovuta a favore di **A.N.A.C.** – Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in via Marco Minghetti 10, 00187 Roma, quale contributo per la procedura di gara in oggetto al capitolo 665.00.09 denominato: “Prestazioni di servizi vari di gestione – Prestazioni diverse di terzi altri servizi generali” **annualità 2021**.
10. DI DARE ATTO che la fase istruttoria del presente provvedimento è stata curata dalla dott.ssa Alice Domanin, nel rispetto di quanto previsto nel PTCP.
11. DI DARE ATTO che in capo all'istruttore amministrativo e alla sottoscritta responsabile del procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse neanche potenziale con i soggetti interessati al presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della richiamata legge 241/1990, introdotto dall'articolo 1, c 41, della legge 190/2012.
12. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene adottata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito,

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

con modificazioni, nella legge n. 312/2012.

13. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del funzionario dirigente dell'U.O. Economico Finanziaria.
14. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
15. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1 del TUEL e dell'articolo 5, comma 4 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell'U.O.

IL RESPONSABILE
DELL'U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI
ELEONORA VOTANO

BANDO DI GARA

CIG 8878513CB2

1. COMUNE DI ZEVIO – Via Ponte Perez, 2, 37059 ZEVIO (VR), E-mail: comunedizevio@comune.zevio.vr.it Indirizzo Internet: <https://comune.zevio.vr.it/> PEC: zevio.vr@cert.ip-veneto.net RUP: dott.ssa Eleonora Votano Tel: 045 6068420.

2. Tipo di appalto: procedura aperta per l'affidamento mediante concessione ai sensi dell'art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") del servizio di gestione della farmacia comunale sita nella frazione Santa Maria di Zevio, via 1° Maggio n. 8a. - CPV 85149000-5

Valore stimato della concessione, comprensivo dell'eventuale proroga: € 8.058.750,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi.

3. Durata del contratto: 10 anni più eventuale proroga contrattuale di 180 giorni.

4. Luogo di esecuzione: Comune di Zevio.

5. Sono ammesse varianti nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 106 del Codice.

6. L'appalto non è suddiviso in lotti.

7. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di gara reperibile sul sito internet <https://comune.zevio.vr.it/>, sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Bandi di Gara e Contratti" e sulla piattaforma telematica Sintel.

8. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: **08.10.2021** ore 12.00 mediante piattaforma telematica Sintel.

9. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: si veda disciplinare di gara.

10. Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti della ditta o loro incaricati muniti di delega.

11. Cauzioni: si veda disciplinare di gara.

12. Modalità di finanziamento: trattandosi di un contratto attivo non sono richieste fonti di finanziamento da parte dell'Amministrazione.

13. Pagamenti: si veda capitolato speciale.

14. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara.

Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Eleonora Votano**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI ZEVIO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SITA NELLA
FRAZIONE SANTA MARIA DI ZEVIO**

DISCIPLINARE DI GARA

CIG 8878513CB2

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1	Documenti di gara	3
2.2	Chiarimenti	4
2.3	Comunicazioni	4
3.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
4.	DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI.....	5
4.1	Durata.....	5
4.2	Opzioni e rinnovi.....	6
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6.	REQUISITI GENERALI	7
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
7.1	Requisiti di idoneità	8
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	8
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	8
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	9
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	9
8.	AVVALIMENTO	10
9.	SUBAPPALTO	10
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	11
11.	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	13
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	14
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	14
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	16
15.1	Documento di gara unico europeo.....	16
15.2	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	18
16.	CONTENUTO DELLA TELEMATICA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	22
17.	CONTENUTO DELLA TELEMATICA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	23
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	24
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	24
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	28
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	30
18.4	Metodo per il calcolo dei punteggi	30
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	31
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .	31
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	32
23.	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	33
24.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	34
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	35
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35

1. PREMESSE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 17 agosto 2021 e successiva determinazione a contrarre n. xx del xx/xx/xxx, il Comune di Zevio (di seguito “Amministrazione”) ha disposto di affidare mediante concessione ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”) il servizio di gestione della farmacia comunale sita nella frazione Santa Maria di Zevio, via 1° Maggio n. 8a.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del Codice.

Codice NUTS: ITH31

CIG 8878513CB2 - CODICE CPV 85149000-5

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Eleonora Votano.

Per l’espletamento della procedura l’Amministrazione si avvale del sistema di e-procurement della Regione Lombardia denominato SINTEL accessibile dall’indirizzo <http://www.aria.regione.lombardia.it>.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL”, accessibile sul sito di Aria Lombardia, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

L’operatore economico con la partecipazione alla procedura di gara esonera l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della stessa, si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o che ne impediscano la formulazione dell’offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- 4) Piano Economico Finanziario;
- 5) Patto d’integrità;

6) Schema di contratto di concessione.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica SINTEL e sul sito internet dell'Amministrazione all'indirizzo <http://www.comune.zevio.vr.it>, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti https://cityportal.comune.zevio.vr.it/albo/?page_id=753&voceamt=52

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi **entro e non oltre il giorno di martedì 28.09.2021**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC zevio.vr@cert.ip-veneto.net e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento mediante concessione, ai sensi dell'art. 164 e seguenti del Codice, del servizio di gestione della farmacia comunale sita in frazione Santa Maria di Zevio, secondo le modalità e le condizioni previste nel Capitolato.

La farmacia costituisce uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base, con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche. Il farmacista comunale offre la propria professionalità per garantire al cittadino correttezza terapeutica della prescrizione medica, qualità del farmaco dispensato e giusta

conservazione dello stesso. Il servizio farmaceutico oggetto del presente disciplinare costituisce servizio pubblico preordinato alla tutela della salute pubblica.

Il servizio sarà espletato dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione e secondo quanto definito dal Capitolato e dagli atti ad esso allegati, dall'offerta presentata in sede di gara e dal contratto di concessione.

La procedura di affidamento è costituita da un unico lotto poiché è interesse dell'Amministrazione ottenere uno svolgimento del tutto omogeneo del servizio e con un unico referente, anche al fine di ottimizzare le modalità di gestione dei servizi connessi alla farmacia.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo 12 mesi
1	<i>Servizi farmaceutici</i>	85149000-5	P	€ 767.500,00
Valore stimato della concessione per la durata di 10 anni				€ 7.675.000,00

Il valore stimato della concessione è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge se dovuti.

I costi per la sicurezza derivante da rischi interferenziali, valutate le caratteristiche e le modalità di espletamento del servizio nonché l'assenza di rischi interferenziali, sono pari a 0 (zero).

La concessione è finanziata mediante i ricavi che il concessionario realizzerà dalla vendita dei prodotti farmaceutici nonché dai servizi correlati alla gestione della farmacia, per tutta la durata del contratto di concessione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice il valore complessivo della concessione comprende i costi della manodopera stimati in € 935.000,00 per l'intera durata della concessione, calcolati sulla base della tipologia delle prestazioni richieste nonché sulla base della tabella ministeriale in vigore relativa al CCNL per i dipendenti da farmacia privata.

Viene posto a base di gara, quale parametro di riferimento anche per l'attribuzione del punteggio economico di cui al successivo punto 18.3, il canone di concessione variabile il quale viene determinato in relazione al fatturato annuale generato dalla gestione della farmacia e suddiviso come segue:

Scaglione	Percentuale a base di gara
Ricavi tra 0 ed € 300.000,00	6,00%
Ricavi superiori ad € 300.000,00 e fino a € 600.000,00	4,00%
Ricavi superiori ad € 600.000,00	2,00%

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata del contratto di concessione è di 10 anni dall'effettiva consegna dei locali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare di avvio anticipato alla concessione, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice, nonché dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con

modifiche dalla Legge 120/2020, nelle more della sottoscrizione del contratto e della verifica sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Alla scadenza del contratto di concessione di cui al punto 4.1 non sono previste forme di rinnovo.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni. L'importo complessivo dell'eventuale periodo di proroga contrattuale risulta essere pari ad **€ 383.750,00**, oltre Iva.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, e dell'art. 167 del Codice, il valore massimo stimato della concessione, comprensivo dell'eventuale proroga, è pari ad **€ 8.058.750,00**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi

requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Resta fermo l'obbligo i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o costituendi, in caso di aggiudicazione, a costituire tra loro **entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione** del servizio, apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Iscrizione di almeno un farmacista all'Albo da almeno 3 anni, regolarmente assunto a tempo indeterminato o comunque componente in maniera stabile della compagine societaria del concorrente, in possesso di un'esperienza nel settore, che potrà essere nominato, prima della stipula del contratto, Direttore della farmacia.

Le generalità del farmacista che sarà individuato successivamente quale Direttore dovranno essere documentate in sede di partecipazione alla procedura in forma di dichiarazione ex art. 46 e 47 DPR n. 445/2000, mediante la quale si dovrà dichiarare:

- l'esperienza almeno triennale del soggetto indicato quale direttore e la sua iscrizione all'Albo dei farmacisti da almeno tre anni.
- che il soggetto indicato come Direttore non è altro soggetto partecipante alla procedura di gara, né amministratore o socio di altre società (anche da costituire) partecipanti alla, procedura stessa né essere designato quale Direttore della Farmacia da altri soggetti partecipanti alla procedura.

Alla dichiarazione potranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'iscrizione all'Albo Farmacisti;
- documentazione comprovante l'esperienza almeno triennale

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi cinque anni di servizi analoghi

Il concorrente deve aver gestito nell'ultimo quinquennio almeno una farmacia (privata o comunale) per un fatturato complessivo minimo nel periodo considerato pari ad € 3.000.000,00, oltre I.V.A.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al farmacista** con iscrizione all'Albo da almeno 3 anni di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e comunque in misura maggioritaria da parte della mandataria, ai sensi dell'art. 83, co. 8, del Codice.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo al farmacista** con iscrizione all'Albo da almeno 3 anni di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio nel suo complesso.

I requisiti di capacità economico e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai punti 7.1, lettere a) e b).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto** l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% e precisamente di importo pari ad **€ 76.750,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il **Banco BPM Società per azioni** Codice Iban **IT82W0503459970000000039000**;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti

prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo nei locali oggetto di svolgimento del servizio è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. **La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.zevio.vr.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di venerdì 17.09.2021.**

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL di Arca Lombardia Spa **entro le ore 12:00 del giorno venerdì 08.10.2021**.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una busta telematica "A" contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica "B" contenente l'offerta tecnica;
- una busta telematica "C" contenente l'offerta economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di SINTEL.

N.B. Come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Al termine della compilazione dell'offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato ".pdf" che dovrà essere scaricato dall'operatore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. In caso di partecipazione in forma associata il documento dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate al paragrafo 15.1.

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine stabilito, anche per causa non imputabile all'operatore economico. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL come risultante dai log del Sistema.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni all'offerta già presentata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della stessa e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della documentazione a corredo, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica A contiene il DGUE, la dichiarazione integrativa nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (**utilizzare il Modello A allegato al presente Disciplinare**) di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. Il DGUE allegato al presente Disciplinare prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.2.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 7) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1, lett. a) del presente disciplinare, con riferimento alle solo parti non barrate;

- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3, lett. a) del presente disciplinare, con riferimento alle solo parti non barrate.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.2.1 Dichiarazione integrativa

Ciascun concorrente dovrà rendere la dichiarazione integrativa (utilizzare il Modello B allegato al presente Disciplinare), sottoscritta digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) attestante:

1. il possesso del requisito di cui al punto 7.1, lett. b), in ordine all'iscrizione di almeno un farmacista al relativo Albo da almeno 3 anni, in possesso di esperienza nel settore (nominativo e dati anagrafici, riferimenti relativi all'iscrizione all'Albo, descrizione dell'esperienza maturata);
2. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016;
3. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016;
4. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dalla Legge 55/2019, di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-quater, del D.Lgs. 50/2016;

5. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-bis, del D.Lgs. 50/2016;
6. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-ter, del D.Lgs. 50/2016;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
8. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali;
9. di disporre di mezzi idonei per caratteristiche e numero allo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell'appalto;
10. di disporre di personale formato per le mansioni richieste per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell'appalto;
11. l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura.
12. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero **(Solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")**
13. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge **(Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)**
14. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice **(Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)**;
15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

17. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) dichiara, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. (eventuale) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. copia dell'attestato di avvenuto sopralluogo;
6. patto di integrità.

15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere prodotte e sottoscritte con firma digitale:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dal

retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.

82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELLA TELEMATICA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta telematica "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica dei servizi offerti.

In particolare, la relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel successivo **punto 18.1** al presente disciplinare, le modalità con le quali l'operatore economico intende eseguire le prestazioni oggetto di affidamento.

La relazione tecnica, redatta in formato A4 - interlinea 1,5 - con carattere preferibilmente Arial 10, non potrà essere composta da un numero di facciate superiore a 20 (venti). Le pagine eccedenti tale limite

non saranno prese in considerazione per la valutazione complessiva dell'offerta tecnica. Sono esclusi dal conteggio delle pagine l'indice e le eventuali copertine.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al punto 15.2.3.

Il concorrente alleggerà inoltre all'offerta tecnica una dichiarazione indicante quali parti della stessa sono coperte da segreti tecnici e/o commerciali; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

17. CONTENUTO DELLA TELEMATICA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il **Modello C** allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) il rialzo unico percentuale sulle percentuali poste a base d'asta per il calcolo del canone di concessione variabile di cui al precedente punto 3;
- b) il costo della sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 95, co. 10, del Codice;
- c) il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95, co. 10, del Codice.

Tutti i valori offerti dovranno riportare un massimo di tre cifre decimali. In caso di valori con un numero maggiore di decimali, si prenderanno in considerazione unicamente le prime tre cifre decimali, senza procedura ad alcun arrotondamento.

L'operatore economico dovrà inoltre dichiarare nel modello di offerta:

- che l'offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- che l'operatore economico osserva le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigenti alla data di presentazione dell'offerta;
- di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al punto 15.2.3.

Dovrà inoltre essere prodotta e sottoscritta digitalmente la documentazione generata automaticamente dal sistema telematico impiegato per l'espletamento della procedura di gara relativamente alla presentazione dell'offerta economica.

L'offerta economica (Modello C) dovrà inoltre essere corredata da un piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione dei servizi per tutto l'arco temporale della concessione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, andranno elencate in modo analitico le seguenti voci:

Spese:

- Costo dei prodotti;

- Costo del personale;
- Costo delle attrezzature, arredi e macchinari;
- Costo per manutenzioni;
- Oneri finanziari;
- Altre spese generali;
- Qualunque altra spesa inerente la gestione della concessione.

Introiti:

- Incassi derivanti dalla gestione dell'attività;
- Eventuali altri introiti.

Il piano economico finanziario non è soggetto a valutazione ma è funzionale a valutare la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 <i>punti</i>
Offerta economica	30 <i>punti</i>
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Si precisa che saranno valutate le offerte solo se posseggono un livello di definizione almeno pari a quello del Capitolato Speciale d'Appalto e siano coerenti con lo stesso senza modifiche sostanziali. Pertanto le offerte tecniche devono essere espresse in modo compiuto con precisa indicazione delle caratteristiche, delle modalità di attuazione e dei tempi entro i quali le proposte migliorative saranno attuate (esempio: entro il primo anno della concessione, ovvero entro il quinto anno ecc.). La tempistica di attivazione sarà valutata ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Saranno valutate negativamente, al fine dell'attribuzione punteggio, le offerte tecniche che non contengano i suddetti elementi con particolare riferimento ai tempi di attuazione chiari e puntuali per gli interventi proposti.

	<i>Critero di valutazione</i>		<i>Tipo</i>	<i>Sub-criteri e criteri motivazionali</i>	<i>Sub-punteggio</i>	<i>Punteggio</i>
A	Personale impiegato	A.1	D	<u>Organizzazione del personale.</u> L'operatore economico dovrà descrivere la forza lavoro impiegata nell'esecuzione del servizio, specificando in particolare il numero di addetti, il profilo professionale e la suddivisione per ruolo. Verrà in modo particolare valutata la congruità qualitativa del personale impiegato rispetto alla tipologia e alla dimensione dell'utenza. In particolare il possesso del titolo di farmacista degli addetti sarà apprezzato dalla commissione.	6	17
		A.2	D	<u>Sostituzione del personale.</u> L'operatore economico dovrà descrivere le modalità con cui intende gestire la sostituzione del personale, con riferimento alle tempistiche e alle capacità di reperimento. Le modalità di sostituzione del personale dovranno in particolare garantire la massima efficienza del servizio anche in periodi emergenziali o di massima affluenza.	3	
		A.3	D	<u>Formazione del personale.</u> L'operatore economico dovrà descrivere il piano di formazione rivolto al personale impiegato, specificando in particolare la cadenza e il contenuto degli interventi formativi.	3	
		A.4	T	<u>Assunzione del personale.</u> L'operatore economico si impegna ad assumere e impiegare nell'esecuzione delle prestazioni tutto il personale attualmente impiegato nella gestione della farmacia comunale.	5	
B	Piano delle forniture	B.1	D	<u>Approvvigionamento, gestione e conservazione dei farmaci.</u> L'operatore economico dovrà descrivere le modalità con cui procederà all'approvvigionamento dei farmaci nonché alla gestione e conservazione degli stessi. Verranno in modo particolare prese in considerazione quelle modalità che consentono di garantire una costante reperibilità dei farmaci da parte degli utenti.		5

C	Piano dei servizi	C.1	D	<u>Consegna gratuita dei farmaci.</u> L'operatore economico dovrà descrivere l'eventuale servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci a clienti privi di assistenza familiare, diversamente abili oppure in altre situazioni di svantaggio e di fragilità, anche su segnalazione dei servizi sociali comunali. Verranno prese in considerazione e valutate le tipologie di soggetti a cui sarà dedicato il servizio, le tempistiche di consegna e i mezzi impiegati.	4	32
		C.2	D	<u>Rilevazione gratuita della pressione.</u> L'operatore economico dovrà descrivere le modalità e le tempistiche con cui intenderà mettere a disposizione il servizio di rilevazione gratuita della pressione arteriosa e dei battiti cardiaci.	3	
		C.3	D	<u>Test gratuito di autoanalisi.</u> L'operatore economico dovrà descrivere gli eventuali test gratuiti di autoanalisi che potranno essere effettuati presso la farmacia, indicando la tipologia dei test, le tempistiche di realizzazione e gli utenti che possono accedere agli stessi.	5	
		C.4	D	<u>Attivazione di servizi infermieristici.</u> L'operatore economico dovrà descrivere quanti e quali servizi infermieristici professionali intenderà attivare presso la farmacia (anche mediante convenzionamento con professionisti), specificando le tempistiche di attivazione e la frequenza di svolgimento di tali servizi.	4	
		C.5	D	<u>Servizio gratuito di prenotazioni visite ed analisi.</u> L'operatore economico dovrà descrivere le modalità con cui intende gestire l'eventuale servizio gratuito in favore degli utenti di prenotazioni di visite ed analisi presso le strutture del SSN, indicando in particolare destinatari, tempistiche ed eventuali aspetti migliorativi.	5	
		C.6	D	<u>Sistema di fidelizzazione.</u> L'operatore economico dovrà descrivere quali sistemi intende mettere in atto per la fidelizzazione dei clienti anche attraverso campagne promozionali o riconoscimento di particolari scontistiche su determinati prodotti.	3	

		C.7	D	<u>Sistema gratuito di prenotazione farmaci.</u> L'operatore economico dovrà descrivere l'eventuale messa a disposizione di un sistema di prenotazione on-line di determinati farmaci o parafarmaci, anche non presenti nel magazzino della farmacia, ad utilizzo gratuito della clientela. Dovranno essere indicate le modalità di attivazione e le relative tempistiche.	4	
		C. 8	D	<u>Noleggjo di apparecchi elettromedicali e/o ausili sanitari</u> Verrà valutata la tipologia delle apparecchiature elettromedicali o di ausilio sanitario e il loro numero.	3	
		C. 9	D	<u>Controllo gratuito del peso:</u> L'operatore economico dovrà descrivere le modalità con cui intende gestire l'eventuale servizio gratuito in favore degli utenti e le tempistiche di attivazione	1	
D	Promozione e sensibilizzazione	D.1	D	<u>Giornate di prevenzione.</u> L'operatore economico dovrà descrivere lo svolgimento di eventuali giornate di prevenzione, indicando in particolare il numero di giornate previste nel corso dell'anno, le attività di visite/screening proposte e le modalità di divulgazione di tali attività, da concordare preferibilmente con l'amministrazione. Delle iniziative di visite/screening dovrà essere data a cura dell'operatore economico, idonea informazione anche attraverso la stampa di materiale informativo e divulgativo a favore della cittadinanza.		4
E	Migliorie	E.1	D	<u>Ulteriori proposte migliorative</u> - L'operatore economico dovrà descrivere eventuali ulteriori proposte migliorative strettamente connesse all'esecuzione del servizio e che comportino un vantaggio diretto per l'Amministrazione e gli utenti. Saranno preferite quelle proposte che, partendo dallo studio della popolazione residente, forniscano risposte puntuali alle esigenze e ai bisogni rilevati. (ed esempio: iniezioni e medicazioni, test di intolleranza alimentare, elettrocardiogramma).	4	12

		E.2	T	<p>Ulteriori fasce orarie di apertura - Apertura della farmacia in ulteriori fasce orarie rispetto a quelle obbligatorie stabilite dall'ULSS competente (ad esempio pausa pranzo o prolungando la fascia serale). Per la valutazione dovrà essere indicato il numero di ore settimanali offerte in più rispetto a quelle obbligatorie e la loro distribuzione nell'arco della settimana.</p> <p>Fino a 3 ore settimanali in più (distribuite almeno su 2 giorni) = 2 punti Fino a 5 ore settimanali in più (distribuite almeno su 3 giorni) = 4 punti Fino a 7 ore settimanali in più (distribuite almeno su 4 giorni) = 6 punti</p>	6	
		E.3	T	<p>Dispositivi salvavita - Presenza all'interno della farmacia di un dispositivo semiautomatico per la defibrillazione (garantendo adeguata formazione del personale della farmacia).</p>	2	
TOTALE						70

Non saranno ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche gli operatori economici che non avranno raggiunto un punteggio tecnico complessivo pari ad almeno 40 punti.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi** è attribuito un coefficiente sulla base del **metodo del confronto a coppie**.

In particolare, a ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:

- 6 in caso di preferenza massima;
- 5 in caso di preferenza grande;
- 4 in caso di preferenza media;
- 3 in caso di preferenza piccola;
- 2 in caso di preferenza minima;
- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto.

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la somma dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la somma di valore più elevato e proporzionando a tale somma di valore più elevato le somme delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{\max}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente attribuito al criterio o al sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0

(zero) e 1 (uno);

P_i è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o al sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;

P_{max} è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o al sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o il sub-peso massimo previsto per quel singolo criterio o sub-criterio.

Se le offerte ammesse sono **in numero inferiore a 3 (tre)**, in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta / del miglioramento</i>
Ottimo	1,00	Con riferimento alla proposta presentata è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Buono	0,75	La proposta presenta aspetti positivi evidenti ed apprezzabili ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,50	La proposta presenta aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Sufficiente	0,25	La proposta risulta essere appena appena sufficiente con pochi elementi di pregio
Insufficiente	0,00	Non è presente alcuna proposta o miglioramento rilevanti

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente attribuito al criterio o al sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

P_i è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o al sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;

P_{max} è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o al sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o il sub-peso massimo previsto per quel singolo criterio o sub-criterio.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo alle componenti dell'offerta economica verrà calcolato sulla base della seguente formula:

$$V_i = \text{Rial}_{(i)} / \text{Rial}_{(\max)}$$

Dove:

V_i = punteggio dell'iesimo concorrente;

$\text{Rial}_{(i)}$ = rialzo percentuale dell'iesimo concorrente;

$\text{Rial}_{(\max)}$ = miglior rialzo percentuale

Non sono ammesse offerte al ribasso.

Tutti i valori offerti dovranno riportare un massimo di tre cifre decimali. In caso di valori con un numero maggiore di decimali, si prenderanno in considerazione unicamente le prime tre cifre decimali, senza procedura ad alcun arrotondamento.

Nel caso di parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore che ha ottenuto il punteggio più alto relativo alla offerta tecnica. A parità di punteggio dell'offerta tecnica, si procederà all'aggiudicazione per sorteggio (R.D. 827 del 1924).

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione n .

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta avrà luogo nel giorno e ora che saranno comunicati con un anticipo di almeno 2 giorni e verrà svolta in modalità interamente telematica mediante la piattaforma SINTEL.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica SINTEL almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute telematiche saranno comunicate ai concorrenti a piattaforma SINTEL almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta, a verificare il tempestivo invio delle offerte tramite la piattaforma telematica e procederà a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentata sono garantite dall'utilizzo del sistema telematico impiegato per l'espletamento della presente procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice e delle Linee Guida n. 5 di ANAC, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta telematica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta telematica, la commissione darà atto dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta telematica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'elemento tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Ai sensi del medesimo art. 97, comma 3, del Codice, il calcolo dell'anomalia non viene effettuato nel caso in cui le offerte validamente presentate siano in numero inferiore a 3.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto da parte di ciascuna delle Amministrazioni contraenti è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, ciascuna Amministrazione contraente procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ciascun contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula dovrà avere luogo entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante atto pubblico.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.500,00 oltre ad i.v.a.. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali (diritti di segreteria), gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese l'imposta di bollo e quella proporzionale di registro - relative alla stipulazione del contratto. L'importo presunto delle spese contrattuali è pari ad € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo di tutte le suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del

contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine si allega al presente disciplina l'elenco del personale attualmente impiegato nella gestione del servizio.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto.

Il Comune di Zevio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Tutti i dati personali comunicati sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del Contratto. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://comune.zevio.vr.it/>.

Il Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE) individuato dall'ente è il seguente soggetto: LTA Srl con sede in Roma, Via della Conciliazione n. 10 nella persona del Dr. Luigi Recupero.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Eleonora Votano

Modello A

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando () nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [].

Numero dell'avviso nella GU S: []/[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):
[...]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ()	Risposta:
Nome: Codice fiscale	Comune di Zevio 00660750233
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ():	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SITA NELLA FRAZIONE SANTA MARIA DI ZEVIO
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ():	---
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	CIG 8878513CB2 ---

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto (): Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ()?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato (): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" () o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (): d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa alla lettera d): Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [] Non applicabile [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] c) [.....] d) [] Sì [] No e) [] Sì [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di	[] Sì [] No

<p>Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>e) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>e) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</p>	
Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ()?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<p>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</p>	
<p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.): <p>b) Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto:</p> <p>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</p> <p>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p> <p>d): [.....]</p>
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Si []No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.**

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Si []No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

Partecipazione a un'organizzazione criminale ()

Corruzione()

Frode()

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ()

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ()

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani()

CODICE

1. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
<p>I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] ()</p>
<p>In caso affermativo, indicare ():</p> <ul style="list-style-type: none"> • la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, <p>b) dati identificativi delle persone condannate [];</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p>	<p>a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],</p>
<p>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?</p> <p>2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?</p> <p>3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? <p>4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p> <p>5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>[.....]</p>

1.

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[] Sì [] No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
	a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) [] Sì [] No	c1) [] Sì [] No
• Tale decisione è definitiva e vincolante?	- [] Sì [] No	- [] Sì [] No
• Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
• Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	d) [] Sì [] No	d) [] Sì [] No
	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ()

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza , obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro , () di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?	[] Sì [] No
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	[] Sì [] No
In caso affermativo , indicare:	
1) L'operatore economico	
- ha risarcito interamente il danno?	[] Sì [] No
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	[] Sì [] No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o	

<p>reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ? la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</p> <ul style="list-style-type: none"> * è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? 	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali(di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ha risarcito interamente il danno? si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi() legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[.....]
L'operatore economico può confermare di:	
<ul style="list-style-type: none"> • non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
b) non avere occultato tali informazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. <i>f</i> , <i>g</i> , <i>h</i> , <i>i</i> , <i>l</i> , <i>m</i>) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall' <u>articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u> o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' <u>articolo 84, comma 4, del medesimo decreto</u> , fermo restando quanto previsto dagli <u>articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u> , con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ()
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	
<ul style="list-style-type: none"> • è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'<u>articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</u> o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'<u>articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u> (Articolo 80, comma 5, lettera <i>f</i>); 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
<ul style="list-style-type: none"> • è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera <i>g</i>); 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
<ul style="list-style-type: none"> • ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>h</i>)? 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No [.....][.....][.....]
In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:	[.....][.....][.....]
- la violazione è stata rimossa ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
<ul style="list-style-type: none"> • è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla <u>legge 12 marzo 1999, n. 68</u> (Articolo 80, comma 5, lettera <i>i</i>); 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]
1. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli <u>articoli 317 e 629 del codice penale</u> aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

<p>maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</p> <p>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p> <p>1. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<ul style="list-style-type: none"> • L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ? 	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento () <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<ul style="list-style-type: none"> Per gli appalti di servizi: <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ():</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ():</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>• Per quanto riguarda gli indici finanziari () specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (), e valore) [.....], [.....] ()</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>• L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>• Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:																								
<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento() l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>																								
<p>Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati():</p>	<p>Servizio analogo a quello oggetto della gara con indicazione del periodo di gestione (nell'ultimo quinquennio)</p> <table border="1" data-bbox="802 674 1386 1070"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Periodo</th> <th>Destinatari</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	Periodo	Destinatari	Importo																				
Descrizione	Periodo	Destinatari	Importo																						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (), citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>																								
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>																								
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>																								
<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche() delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>																								
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p> <p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente e nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica operativa/ gruppi di lavoro:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>																								
<p>7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione</p>	<p>[.....]</p>																								

dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale :	
8) L' organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....];[.....]; [.....];[.....]; [.....];[.....]; Anno, numero di dirigenti [.....];[.....]; [.....];[.....]; [.....];[.....];
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare () la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
11) Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [] Si [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12) Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità , di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:	[.....]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ()
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente (), indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]()

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (), oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente il Comune di Zevio ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SITA NELLA FRAZIONE SANTA MARIA DI ZEVIO.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

MODELLO B

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SITA NELLA FRAZIONE SANTA MARIA DI ZEVIO

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000

Il sottoscritto

nato a..... () il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ¹.....

della impresa

con sede in..... (), Via

in qualità di ².....

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

- 1) che all’interno dell’organizzazione dell’operatore economico è presente almeno un farmacista iscritto al relativo Albo da almeno 3 anni e con comprovata esperienza nel settore. A tal fine indica:
 - i. Nominativo: _____
 - ii. Dati anagrafici: _____
 - iii. Riferimenti dell’iscrizione all’Albo: _____
 - iv. Descrizione dell’esperienza nel settore: _____
- 2) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), del Codice;
- 3) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver dimostrato significative

¹ La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma.

² Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)”

MODELLO B

o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-ter), del Codice;

- 4) a completamento del possesso dei requisiti di generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dalla Legge 55/2019, di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-quater), del Codice;
- 5) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice;
- 6) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-ter), del Codice;
- 7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
- 8) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali;
- 9) di disporre di mezzi idonei per caratteristiche e numero allo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell'appalto;
- 10) di disporre di personale formato per le mansioni richieste per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell'appalto;
- 11) che l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura è il seguente _____;
- 12) *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero (Solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list");
- 13) *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3

MODELLO B

del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- 14) *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 15) autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. In questo caso il concorrente allega apposita dichiarazione la quale dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 16) di essere informato che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati forniti sono trattati dalla stazione appaltante, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento e che gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679;
- 17) *(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

_____, li _____

Firmato digitalmente

Modello C

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SITA NELLA FRAZIONE SANTA MARIA DI ZEVIO

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il ____/____/____ a _____ (_____)

residente in _____ via _____ n° _____

in qualità di: TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE PROCURATORE

dell’impresa: _____

Ragione sociale: _____

Sede Legale: Città _____ cap. _____

Prov. (_____) via _____ n° _____

Codice fiscale _____

OFFRE / OFFRONO

il seguente rialzo unico percentuale sulle percentuali poste a base di gara per il calcolo del canone di concessione variabile:

Scaglione	Percentuale a base d’asta	Rialzo unico offerto	Percentuale offerta
Tra 0 ed € 300.000	6,00%	____,____%	€ __, __
Superiore ad € 300.000 e inferiore ad € 600.000	4,00%		€ __, __
Superiore ad € 300.000	2,00%		€ __, __

DICHIARA / DICHIARANO

- che, ai sensi dell’art. 95, co. 10, del Codice, i costi relativi alla manodopera per la durata decennale del contratto sono pari ad € _____ (Euro _____);
- che, ai sensi dell’art. 95, co. 10, del Codice, i costi per la sicurezza aziendale per la durata decennale del contratto sono pari ad € _____ (Euro _____);

E DICHIARA / DICHIARANO INOLTRE

- che l’offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;

Modello C

- di osservare le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigenti alla data di presentazione dell'offerta;
- di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

_____ li, _____

Firmato digitalmente

COMUNE DI ZEVIO

***PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
FARMACIA COMUNALE SITA NELLA FRAZIONE SANTA
MARIA DI ZEVIO***

CIG 8878513CB2

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 2 – OBBLIGHI DI SUBENTRO DEL NUOVO CONCESSIONARIO	3
ART. 3 – DURATA E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE	4
ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	4
ART. 5 – PREROGATIVE ED ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE.....	6
ART. 6 – PRINCIPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E CARTA DEI SERVIZI	6
ART. 7 – CONSEGNA DEGLI IMMOBILI	7
ART. 8 – RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI	8
ART. 9 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	8
ART. 10 – VIGILANZA E CONTROLLO SULLA GESTIONE.....	9
ART. 11 – OBBLIGHI INFORMATIVI.....	9
ART. 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 13 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	9
ART. 14 – CLAUSOLA SOCIALE	10
ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA	10
ART. 16 – CANONI DI CONCESSIONE.....	10
ART. 17 – PAGAMENTI.....	11
ART. 18 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	11
ART. 19 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA	11
ART. 20 – RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI ASSICURATIVI	11
ART. 21 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ	12
ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 23 – CONCLUSIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO	14
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
ART. 25 – APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’	15
ART. 26 – OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.....	16
ART. 27 – CONTRATTI ED ALTRE UTILITÀ A TITOLO PRIVATO.....	16
ART. 28 – INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI	16
ART. 29 – FORO COMPETENTE.....	16
ART. 30 – NORMA DI RINVIO	16

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina l'esecuzione del contratto di concessione relativo al servizio di gestione della farmacia comunale sita nella frazione di Santa Maria di Zevio, in via 1° Maggio 8a.

In particolare, il concessionario avrà l'obbligo di garantire lo svolgimento presso i locali di proprietà comunale (e individuati nelle planimetrie di cui all'**Allegato 1** al presente Capitolato) delle seguenti attività:

- a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, e commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;
- b) l'effettuazione di test diagnostici;
- c) ogni altro servizio proposto dal concessionario all'interno dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Prestazioni di ulteriori servizi ed attività non compresi nel precedente comma 1, ed in ogni caso a quest'ultimo accessori, complementari, connessi possono essere eventualmente autorizzati dall'Amministrazione.

Tutti i proventi derivanti dalla gestione dei servizi di cui al presente articolo saranno trattenuti dal concessionario, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Le attività sopra indicate costituiscono il contenuto minimo della gestione cui si aggiungono le necessarie ed obbligate dotazioni strumentali.

Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione "Farmacia comunale" deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni forma di pubblicità della stessa. Il Comune è, inoltre, titolare della Sede Farmaceutica, mentre il concessionario è titolare dell'Azienda commerciale che è connessa al Servizio e che egli si impegna a istituire.

ART. 2 – OBBLIGHI DI SUBENTRO DEL NUOVO CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà subentrare nelle immobilizzazioni materiali e nelle rimanenze di magazzino del concessionario uscente, alle condizioni economiche sotto indicate:

- alle immobilizzazioni materiali risultanti dal libro cespiti del concessionario uscente è attribuito un valore pari a quello netto contabile alla data precedente a quella di efficacia della determina di aggiudicazione e, comunque, un valore non superiore ad euro 10.000,00;
- alle rimanenze di magazzino è attribuito un valore pari a quello risultante dall'inventario fisico alla data precedente a quella di efficacia della determina di aggiudicazione e, comunque, non superiore ad euro 90.000,00.

L'inventario sarà effettuato da un soggetto terzo specializzato in contraddittorio tra le parti (gestore uscente e gestore subentrante), nei termini e con le modalità di seguito indicati.

I beni non potranno essere in ogni caso ceduti ad un importo eccedente il valore di acquisto degli stessi da parte del concessionario uscente, certificato con idonea documentazione messa a disposizione dello stesso.

L'incarico per la valutazione delle rimanenze di magazzino a un soggetto terzo specializzato dovrà essere affidato dal gestore uscente e dal gestore subentrante e il costo suddiviso in parti uguali. Il gestore subentrante si impegna, pertanto, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, ad individuare in accordo con il gestore uscente il soggetto che dovrà effettuare la valutazione delle rimanenze di magazzino e a sostenere il 50%, della relativa spesa.

La valutazione delle poste attive sopra indicate dovrà essere effettuata in modo puntuale entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'efficacia della determina di aggiudicazione, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto di concessione.

Il pagamento delle poste attive sarà effettuato dal concessionario subentrante a favore di quello uscente entro e non oltre 15 (quindici) giorni successivi alla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

ART. 3 – DURATA E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione avrà una durata pari ad anni 10 (dieci), a decorrere dalla data di effettiva consegna dei locali.

Ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice"), il concessionario avrà comunque l'obbligo di proseguire nella gestione della concessione anche oltre la scadenza del termine di durata della stessa di cui al comma 1 del presente articolo ed alle condizioni originarie, fino a quando l'Amministrazione non avrà provveduto ad affidare una nuova concessione e comunque fino al limite massimo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del contratto di concessione.

Non sono previste altre forme di rinnovo o proroga.

Il valore stimato della concessione per la durata di 10 anni, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 167 del Codice, risulta essere pari ad € 7.675.000,00.

Il valore della concessione per il periodo di eventuale proroga contrattuale di cui al secondo comma risulta essere pari ad € 383.750,00.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 35, co. 4, e dell'art. 167 del Codice, il valore complessivo presunto della concessione risulta essere pari ad € 8.058.750,00.

In ragione della natura del contratto, l'Amministrazione ha predisposto un piano economico-finanziario che riporta la stima dei costi e dei ricavi derivanti dalla gestione delle attività oggetto di affidamento (**Allegato 2**). Gli importi inseriti all'interno del piano economico-finanziario sono frutto di stime effettuate dall'Amministrazione sulla base dei dati di bilanci relativi agli ultimi tre anni di gestione della farmacia comunale da parte del precedente concessionario.

Ai sensi dell'art. 23, co. 16, del Codice, la stima dei costi della manodopera per la durata di anni 10 della concessione risulta pari ad € 935.000,00, calcolati sulla base della tipologia delle prestazioni richieste, nonché sulla base della tabella ministeriale in vigore relativa al CCNL per i dipendenti da farmacia privata.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a gestire il servizio affidato e ad utilizzare i locali concessi nel rispetto delle norme vigenti in materia, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel contratto, nell'offerta presentata in sede di gara e nella Carta della qualità dei servizi della farmacia.

Il concessionario dovrà munirsi, a propria cura e spese, delle licenze e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio. Si impegna, altresì, a sottostare alle vigenti prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di quelle che, di volta in volta, dovessero essere imposte da altre Autorità competenti.

L'Amministrazione rimane, inoltre, estranea a qualsiasi rapporto fra il concessionario e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti o istituti.

Il concessionario, per tutta la durata della concessione del servizio, è obbligato a:

- a) gestire il servizio nel rispetto della disciplina contenuta nelle leggi e regolamenti che disciplinano il settore farmaceutico nonché dei principi statuiti nella Dir.P.C.M. 27.1.1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”;
- b) dotarsi di attrezzature, strumentazione tecniche, beni strumentali idonei e di quant'altro necessario a garantire il regolare e funzionale svolgimento del servizio, anche in conformità all'offerta presentata in sede di gara;
- c) corrispondere, alle scadenze previste nel presente Capitolato, i canoni di concessione del servizio;
- d) redigere la Carta della qualità del servizio nel rispetto della normativa vigente, di quanto contenuto dello schema "Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del concessionario della Carta della qualità dei servizi della farmacia (**allegato 3** al presente capitolato);
- e) osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria del settore; a curare che nell'esecuzione del servizio siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- f) operare con un numero minimo di due farmacisti iscritti all'Albo professionale dei farmacisti da almeno tre anni in possesso di esperienza nel settore ed affidare ad uno dei due la direzione della farmacia. In caso di sostituzione, il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione, entro 3 giorni dalla nomina, il nominativo del nuovo Direttore avente i medesimi requisiti di cui sopra. Il personale, inoltre, dovrà essere intercambiabile al fine di garantire il servizio nelle modalità definite dal presente capitolato.

Il concessionario, per tutta la durata della concessione, con riferimento all'uso dei locali è obbligato a:

- a) custodire, utilizzare e conservare i locali con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia;
- b) servirsi dei locali esclusivamente per adibirli a sede della farmacia e a magazzino della stessa, pena la decadenza dalla concessione;
- c) provvedere a propria cura e spese, qualora si rendessero necessarie, alle riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie. Qualora il concessionario non effettuasse gli interventi di cui sopra, l'Amministrazione potrà intimargli l'esecuzione degli stessi indicando i tempi per la loro effettuazione. In caso di perduranti inadempienze del concessionario, l'Amministrazione, oltre ad eseguire a propria cura gli interventi addebitando le spese al concessionario, potrà valersi della garanzia definitiva. L'Amministrazione potrà eseguire i predetti interventi senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi per effetto di essi subisca incomodi per oltre 20 giorni in deroga all'art. 1584 del codice civile;
- d) provvedere a propria cura e spese ad ogni investimento in immobilizzazioni tecniche attinenti la gestione caratteristica della farmacia nessuna esclusa (in via non esaustiva arredi, attrezzature, hardware, software ecc.), secondo standard di qualità verificati dal Comune;
- e) non apportare ai locali modifiche, innovazioni o trasformazioni senza le necessarie autorizzazioni dell'Amministrazione che, in caso contrario, avrà diritto di pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la riduzione in pristino dei locali a spese del concessionario medesimo.

Il concessionario rimane esclusivo responsabile dell'uso e dello stato dei locali oggetto della concessione.

Restano a completo ed esclusivo carico del concessionario:

- a) tutte le spese ed oneri connessi all'avvio, gestione e funzionamento del servizio e dell'uso dei locali (consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, manutenzione ordinaria, pulizia giornaliera e pulizia finale dei locali, asporto rifiuti ecc.), fin dalla data di consegna dei locali, provvedendo alla volturazione, a proprio nome, delle utenze sopra indicate;

- b) tutte le eventuali imposte, tasse, tariffe connesse alla concessione e gravanti sul concessionario;
- c) le spese per l'accensione e il mantenimento in vita di idonee polizze assicurative relative al servizio e ai locali.

Il Concessionario è tenuto ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui alla concessione ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivanti da responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche le attrezzature impiegate, così come meglio specificato al successivo art. 20. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune alla firma del contratto.

ART. 5 – PREROGATIVE ED ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Sono riservate all'Amministrazione, come da successivo art. 10, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'operato del concessionario nell'espletamento dell'servizio.

L'Amministrazione si impegna a sostenere e favorire il concessionario anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative di competenza dell'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione si impegna ad assolvere ai seguenti obblighi:

- mettere a disposizione a far data dalla definizione della procedura di aggiudicazione l'edificio e gli spazi pertinenziali di competenza della farmacia, come da planimetrie allegate, completamente arredato ed agibile;
- provvedere alle coperture assicurative del fabbricato.

Il competente ufficio tecnico comunale, previo avviso, avrà libero accesso alla struttura e potrà effettuare entro la fine di ogni anno, un controllo sullo stato di manutenzione dei locali e delle attrezzature fisse e mobili concesse in comodato d'uso.

Lo stato riscontrato, gli eventuali interventi richiesti e le tempistiche di realizzazione saranno riportati in apposito verbale di verifica che sarà sottoscritto dalle parti.

Sono inoltre a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri non espressamente previsti a carico del concessionario all'interno del presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 6 – PRINCIPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E CARTA DEI SERVIZI

La gestione imprenditoriale da parte del concessionario dei servizi deve avvenire secondo il principio dell'ottimizzazione delle risorse messe a disposizione dalle parti.

Le prestazioni connesse ai servizi resi dal concessionario dovranno essere erogate nel pieno rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, e di quanto disposto all'art. 2, c. 461 della L. n. 244/2007 e ss.mm.ii..

Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, il concessionario si obbliga a redigere una "Carta della qualità dei servizi della farmacia" e a rispettarne i contenuti.

La Carta dovrà essere predisposta entro 180 giorni dalla data di stipula del contratto di servizio e dovrà essere trasmessa, entro lo stesso termine, all'Amministrazione.

La Carta dovrà:

- sancire il rispetto da parte del concessionario dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, nel pieno rispetto della citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994 e dello schema “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della farmacia”, allegato del presente capitolato (**Allegato 3**);
- contenere i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, ai quali dovranno attenersi scrupolosamente anche tutti i dipendenti e collaboratori della farmacia;
- contenere in particolare, ai sensi dell'art. 2 c. 461 lett. a) della L. 244/2007:
 - a) gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate, nel rispetto degli standard minimi contenuti nello schema “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della farmacia”;
 - b) le modalità di accesso alle informazioni garantite;
 - c) le modalità per proporre reclamo;
 - d) le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie;
 - e) le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
 - f) le modalità di attivazione di sistemi periodici di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, secondo gli standard di servizio contenuti nell'**Allegato 3**; gli ambiti di rilevazione e le modalità di espletamento delle indagini di customer sui servizi devono essere preventivamente concordati e validati dal Comune e i costi connessi sono a carico del concessionario.

La mancata redazione e/o trasmissione della Carta all'Amministrazione entro il termine di cui sopra o la redazione della stessa in modo non conforme a quanto sopra disciplinato verrà considerata inadempimento contrattuale con conseguente applicazione di penali di cui al successivo art. 21.

ART. 7 – CONSEGNA DEGLI IMMOBILI

La consegna degli immobili che formano oggetto del contratto di concessione avverrà alla presenza di un rappresentante del concessionario e di un rappresentante dell'Amministrazione nel giorno e all'orario che sarà preventivamente concordato tra le parti.

All'atto della consegna degli immobili verrà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale all'interno del quale verranno annotate eventuali riserve da parte del concessionario sullo stato di fatto dei beni oggetto di concessione. In caso contrario, i beni si intendono integralmente accettati dal concessionario, il quale li riterrà idonei e funzionali alle finalità di cui al contratto di concessione.

All'atto della consegna degli immobili verrà inoltre redatto un inventario dei beni presenti all'interno dei locali.

Il concessionario è direttamente responsabile verso terzi dei danni causati da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Al responsabile del contratto verranno consegnate le chiavi di accesso e/o i relativi antifurti dei locali interessati dal servizio, che dovranno essere restituite al termine del periodo contrattuale. In merito a quest'ultimi, così come alla corretta modalità di custodia dei locali, le competenze e gli eventuali oneri sono a carico del concessionario.

E' fatto divieto assoluto di concedere l'uso di qualsiasi impianto o attrezzatura senza l'autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione.

In relazione a quanto disposto dal D.M. 22.1.2008 n. 37, l'Amministrazione dichiara che gli impianti di cui all'art. 1 del citato D.M. n. 37/2008, posti al servizio dei locali oggetto della concessione,

possono essere non conformi alle normative in materia di sicurezza ad essi applicabili e quindi non ne garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento.

Sull'Amministrazione non grava alcun obbligo di adeguamento alle normative in materia di sicurezza dei preesistenti impianti di cui sopra e che, pertanto, resterà ad esclusivo carico del Concessionario ogni onere e spesa per gli adeguamenti necessari.

In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 19.8.2005 n. 192 e ss.mm.ii., l'Amministrazione dichiara che è stato acquisito l'attestato di prestazione energetica codice identificativo 59853/2021, relativamente allo stato di fatto dei locali.

ART. 8 – RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

Alla scadenza della concessione o nelle altre ipotesi di risoluzione anticipata, il concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione i locali in buono stato manutentivo e di fruibilità, con le eventuali migliorie apportate ed addizioni realizzate, senza che al concessionario stesso siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro, anche se autorizzate dall'Amministrazione e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577 comma 2, 1592 e 1593 del Codice Civile.

All'atto della riconsegna degli immobili verrà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale al fine di attestare il reale stato dei beni che hanno formato oggetto di concessione. In questo caso verrà presentato dal concessionario l'elenco degli arredi e delle attrezzature presenti all'interno dei locali oggetto della concessione e quelli che comunque restano di proprietà dell'amministrazione ai sensi del successivo art. 23.

Tutti i beni mobili che sono di proprietà del concessionario (componenti software e hardware), secondo quanto previsto dal successivo art. 23, dovranno essere rimossi dallo stesso secondo i tempi e le modalità concordate con l'Amministrazione.

L'Amministrazione, in caso di mancato rilascio dei locali alla scadenza contrattuale o alla scadenza anticipata, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento per reimmettersi nella detenzione, rinunciando fin d'ora il concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dei locali le proprie ragioni avanti all'Autorità competente.

ART. 9 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario si obbliga ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo, rispettando il sistema dei turni e degli orari di apertura previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dalle ordinanze vigenti in materia.

L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica. L'eventuale interruzione o sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate all'Amministrazione e all'ULSS territorialmente competente. Il concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio oppure a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il concessionario è obbligato a mantenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

Il concessionario dovrà assicurare che siano rispettate le norme in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146 e ss.mm.ii..

Il concessionario deve definire e rendere operativa apposita procedura “gestione emergenze”, ove siano trattati i diversi casi previsti (a titolo esemplificativo: emergenza in caso di guasti delle apparecchiature, di sciopero del personale, di interruzioni dell’erogazione di acqua o energia elettrica ecc.) con chiara ed efficace descrizione del possibile caso, delle soluzioni ed attività previste, dell’attribuzione delle responsabilità nella gestione, delle modalità di comunicazione correlate nonché della descrizione della formazione prevista per gli operatori interessati.

ART. 10 – VIGILANZA E CONTROLLO SULLA GESTIONE

L’Amministrazione esercita la funzione di indirizzo e vigilanza, mediante la richiesta di documentazione specifica al concessionario, sull’andamento della gestione della farmacia. L’Amministrazione, tramite il Dirigente/Responsabile competente o persona da questi delegata, può inoltre effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali della farmacia, nonché chiedere relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria.

L’esercizio della vigilanza, secondo le modalità al comma precedente indicate, mira tra l’altro a verificare il regolare funzionamento del servizio, in relazione al presente Capitolato e al contratto di concessione, agli standard di qualità/quantità ed efficienza e verificare lo scrupoloso rispetto delle norme relative al personale.

Durante le ispezioni presso la farmacia, per le quali non dovrà essere dato preavviso ferme restando le esigenze di operatività aziendale e di continuità del servizio all’utenza, il concessionario garantisce l’assistenza agli operatori comunali incaricati e la massima collaborazione.

Delle ispezioni verrà redatto, in duplice copia, un verbale da trasmettere al Dirigente o responsabile dell’Amministrazione competente per materia e al concessionario.

ART. 11 – OBBLIGHI INFORMATIVI

Il concessionario deve comunicare all’Amministrazione, entro il 30 settembre di ciascun esercizio il budget per l’esercizio successivo nonché, entro il 30 aprile (30 giugno in caso di speciali circostanze) il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, corredati da adeguate note esplicative, da sintesi di reclami, osservazioni, proposte avanzate dagli utenti, da sintesi delle conseguenti azioni adottate.

Il concessionario deve fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni, le certificazioni e quant’altro necessario all’Amministrazione per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento, ed in ogni caso richiesti dalla stessa.

ART. 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è consentito nei limiti e secondo le modalità previsti dall’art. 174 del Codice, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione e una volta verificati in capo all’impresa subappaltatrice il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

È vietata la cessione del contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso.

ART. 13 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Il concessionario dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai locali oggetto di concessione o svolgano i servizi che formano oggetto della stessa le misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l’esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche nei confronti dell’utenza del servizio.

ART. 14 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del versamento dei canoni di concessione di cui al successivo art. 16 nonché dell'adempimento degli oneri e degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia definitiva, escutibile a prima richiesta, costituita ai sensi della L. 10 giugno 1982, n. 348, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del doppio dell'importo annuale del canone fisso di concessione di cui al successivo art. 16, comma 1.

La garanzia ha durata pari a quella del contratto di concessione e comunque cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ed è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuta al reintegro della garanzia, qualora durante la gestione della concessione la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione; in caso di mancato reintegro, l'Amministrazione, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per fatto del concessionario stesso.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte dell'Amministrazione della garanzia provvisoria prestata in fase di gara. In questo l'Amministrazione può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione all'operatore economico che segue nella graduatoria.

L'Amministrazione procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo posta elettronica certificata, e conseguente costituzione in mora del concessionario, il tutto nel puntuale rispetto della Legge 241/1990.

ART. 16 – CANONI DI CONCESSIONE

A fronte dell'utilizzo dei locali e della gestione dei servizi di cui al precedente art. 1, il concessionario dovrà riconoscere all'Amministrazione un canone fisso di concessione per un importo annuale pari ad € 48.000,00, oltre IVA se dovuta, da versarsi in 12 rate mensili pari ad € 4.000,00, oltre IVA se dovuta, cadauna. Il canone fisso di concessione sarà aggiornato a partire del secondo anno contrattuale nella misura del 75% dell'incremento dell'indice ISTAT del costo della vita rispetto al mese di riferimento dell'anno precedente.

Il concessionario è inoltre tenuto a riconoscere all'Amministrazione un canone variabile di concessione, da calcolarsi su base annua sui ricavi di vendita al netto dell'IVA realizzati dalla gestione della farmacia, secondo le seguenti modalità:

Scaglione	Percentuale di calcolo
Ricavi tra 0 ed € 300.000,00	6,00%+rialzo offerto
Ricavi superiori ad € 300.000,00 e sino ad € 600.000,00	4,00%+rialzo offerto
Ricavi superiori ad € 600.000,00	2,00%+ rialzo offerto

Per la determinazione dei ricavi di ciascun anno si farà riferimento alla voce A1 del conto economico, ai sensi dell'art. 2425, comma 1, del Codice Civile.

ART. 17 – PAGAMENTI

Gli importi relativi al canone fisso di concessione dovranno essere versati da parte del concessionario all'Amministrazione in rate mensili anticipate entro il giorno 5 di ogni mese.

L'importo relativo al canone variabile di concessione di cui al secondo comma del precedente art. 16 dovrà essere versato in unica rata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il ritardo rispetto ai termini previsti dai precedenti commi del presente articolo nel versamento anche di una sola rata comporterà la risoluzione di diritto del contratto di concessione.

ART. 18 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario dovrà assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii..

A tal fine il concessionario dovrà comunicare, mediante apposito modello fornito dall'Amministrazione, tutti i dati richiesti dalla citata Legge nonché, sempre nei termini previsti dalla normativa di settore, le eventuali variazioni agli stessi.

ART. 19 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

Il contratto di concessione sarà stipulato con le forme previste dall'art. 32, co. 14, del Codice.

In conformità all'art. 32, comma 13, del Codice, nonché dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla legge 120/2020, in caso di urgenza l'Amministrazione potrà disporre, prima della stipula del contratto di concessione e nelle more della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte del concessionario, l'anticipata esecuzione del contratto di concessione.

Tutti gli oneri gravanti sulla concessione, comprese le eventuali spese di registrazione del contratto, saranno a carico del concessionario senza diritto di rivalsa verso l'Amministrazione.

ART. 20 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il concessionario è l'unico responsabile della gestione del servizio, dei locali concessi in uso nonché dell'esecuzione dei lavori strumentali al servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario. In particolare il concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto di servizio, a tenere manlevato e indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nell'offerta presentata in sede di gara, nel contratto e nella Carta dei servizi, assumendosi ogni relativa

responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo all'Amministrazione.

Il concessionario libera, pertanto, l'Amministrazione da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dall'esecuzione dei lavori, dalla gestione del servizio, dall'uso dei locali ricevuti in concessione e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

E' a totale carico del concessionario senza riserve o eccezioni, ogni onere e responsabilità, sia civile che penale, per danni che dovessero derivare ai dipendenti, agli utenti, all'operatore stesso, a terzi e a cose, in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento o a cause ad esso connesse.

L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall'Amministrazione alla presenza del referente per la gestione del contratto previamente avvertito, in modo tale da consentire al concessionario di esprimere la propria valutazione. Qualora il concessionario non partecipi all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente.

I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal concessionario.

Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa comunicazione di contestazione, si provvederà direttamente attingendo l'importo dovuto dalla garanzia definitiva, con obbligo di immediato di reintegro.

Il Concessionario è tenuto ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui alla concessione ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivanti da responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa, con un adeguato massimale per l'intera durata del contratto (da adeguarsi annualmente al costo della vita), oltre alle assicurazioni di legge anche le attrezzature impiegate.

Le polizze dovranno riguardare la responsabilità civile verso terzi (R.C.T) per un massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 e la responsabilità civile operatori (R.C.O), per un massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona.

La succitata polizza dovrà espressamente contenere:

- la copertura RC smercio prodotti e di responsabilità
- la copertura di responsabilità personale degli operatori del concessionario che presteranno servizio;
- la copertura R.C.T. per i danni di cui risultasse responsabile per la gestione e conduzione dell'immobile.

Il concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione prima della sottoscrizione della concessione una copia delle polizze e per gli anni successivi i relativi rinnovi.

I farmacisti che operano all'interno della farmacia dovranno inoltre essere in possesso di apposita e personale polizza RC professionale ai sensi di legge.

ART. 21 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Anche a seguito di controlli e verifiche di cui al precedente art. 10, l'Amministrazione diffiderà il concessionario, mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, ad eliminare le cause del disservizio fornendo allo scopo un termine perentorio.

Il concessionario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni dovessero essere accolte da parte

dell'Amministrazione, non si procederà all'applicazione delle penali previste per il disservizio riscontrato.

Nel caso in cui, anche a seguito del contraddittorio previsto dai commi precedenti, l'Amministrazione ritenga comprovata la responsabilità del concessionario relativamente al disservizio rilevato, verranno applicate le seguenti penali:

Disservizio	Penale
Chiusura non giustificata della farmacia (fino ad un massimo di 5 giorni)	€ 800,00 (per ogni giorno di chiusura)
Inosservanza dell'orario di servizio, fatti salvi i casi previsti dalla normativa	€ 500,00 (per ogni infrazione)
Inosservanza del turno di servizio, fatti salvi i casi previsti dalla normativa	€ 600,00 (per ogni infrazione)
Mancata esecuzione di uno dei servizi indicati nell'offerta tecnica o nella Carta dei servizi	€ 200,00 (per ogni infrazione)
Mancata manutenzione ordinaria delle strutture e/o degli arredi	€ 200,00 (per ogni infrazione)
Mancata predisposizione della Carta della qualità dei servizi della farmacia entro 180 giorni dalla data di stipula del contratto di servizio (art. 6 del Capitolato)	€ 500,00 (per ogni infrazione)
Violazione ripetute per tre volte nell'arco di un semestre di altri obblighi derivanti da capitolato	Da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 (per ogni infrazione)

Qualora venga applicata la penalità, il concessionario sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro giorni 7 (sette) dalla notifica del provvedimento.

Nel caso in cui il concessionario non provveda al pagamento della penalità, l'Amministrazione potrà escutere la garanzia definitiva per una somma corrispondente alla penalità applicata.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro i successivi 7 (sette) giorni. In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della garanzia definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

In caso di inottemperanza della stessa natura contestata per tre volte consecutive, l'Amministrazione potrà risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento, con l'incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 14, salvo eventuali azioni di risarcimento danni.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione avrà diritto alla risoluzione del contratto di concessione in caso di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione e/o nell'esecuzione dei servizi oggetto di concessione, qualora imputabili alla diretta responsabilità del concessionario e tali da pregiudicare in modo rilevante l'erogazione e la qualità dei servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono causa di risoluzione:

- decadenza dall'esercizio della farmacia, dichiarata dall'autorità sanitaria;
- chiusura dell'esercizio per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;

- reiterata vendita al pubblico di farmaci scaduti o vietati o di cui sia stata revocata l'autorizzazione al commercio, ovvero reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- omessa stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa;
- ricorso all'abusivismo professionale o al lavoro irregolare;
- reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- inosservanza del divieto di trasferimento o cessione del contratto;
- ammissione della società a procedure concorsuali;
- scioglimento per qualsiasi causa della società.

Al realizzarsi di una delle condizioni di cui al presente articolo, l'Amministrazione dovrà contestare l'inadempimento a mezzo posta elettronica certificata al concessionario, e concedergli il termine di almeno 15 giorni per le giustificazioni e controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente il termine fissato senza che il concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento ovvero le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee ed esaustive in relazione all'inadempimento, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di servizio.

Per quanto non previsto e regolamentato all'interno del presente Capitolato Speciale di Appalto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del codice civile nonché le disposizioni di cui all'art. 176 del Codice.

ART. 23 – CONCLUSIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO

Allo scadere del contratto di servizio o in caso di cessazione anticipata dello stesso per qualunque causa, i rapporti tra le parti saranno regolamentati secondo quanto previsto dal presente articolo.

Il concessionario è obbligato a:

- riconsegnare il servizio;
- riconsegnare i locali in perfetto stato di efficienza.

Allo scadere del contratto o in caso di cessazione anticipata dello stesso per qualunque causa resteranno di proprietà dell'Amministrazione tutti gli arredi e le attrezzature presenti all'interno dei locali, anche con riferimento a quelli eventualmente acquistati dal concessionario durante l'intero periodo di durata della concessione. Resteranno invece di proprietà del concessionario le componenti software e hardware utilizzate per la gestione del servizio al momento della cessazione dello stesso.

Eventuali residui di magazzino che dovessero essere risultati invenduti al momento della cessazione del rapporto concessionario rimarranno di proprietà del concessionario.

In caso di cessazione anticipata del contratto per qualunque causa, al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, il concessionario dovrà garantire, su richiesta dell'Amministrazione, la prosecuzione del servizio, fino al subentro del nuovo affidatario individuato dalla stessa, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Alla scadenza del contratto il concessionario si impegna a porre in essere tutti gli atti e le attività necessarie finalizzate al passaggio delle consegne, compresa la collaborazione con il successivo aggiudicatario, per un congruo periodo, comunque non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni antecedenti l'effettivo inizio delle prestazioni del servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione, al fine di evitare disagio agli utenti.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Zevio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Per lo svolgimento del servizio il Comune di Zevio e il concessionario agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Con la sottoscrizione del Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale.

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del Contratto. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://comune.zevio.vr.it/>.

Il Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE) individuato dall'ente è il seguente soggetto: LTA Srl con sede in Roma, Via della Conciliazione n. 10 nella persona del Dr. Luigi Recupero.

ART. 25 – APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità in materia di contratti pubblici regionali approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 1036 del 10 agosto 2015.

Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto medesimo, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998. In tal caso, sarà applicata a carico del concessionario oggetto dell'informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Amministrazione, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Il concessionario si impegna ad inserire in eventuali contratti di subappalto o in altri subcontratti una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998. Il concessionario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia al concessionario e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Amministrazione si riserva di valutare le eventuali informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e ss.mm.ii. – ai fini del gradimento dell'impresa subappaltatrice o sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. 252/1998.

ART. 26 – OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.

La concessionaria si obbliga al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di comportamento del Comune di Zevio consultabile sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 06 marzo 2014.

ART. 27 – CONTRATTI ED ALTRE UTILITÀ A TITOLO PRIVATO

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 62/2013, all'atto della sottoscrizione del contratto di concessione, le parti saranno tenute ad attestare di non aver concluso contratti a titolo privato nell'ultimo biennio, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile, nonché attesterà il rappresentante dell'Ente di non aver ricevuto da parte dello stesso aggiudicatario altre utilità nell'ultimo biennio".

ART. 28 – INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI

Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto di concessione, è tenuto ad attestare, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il concessionario prende atto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla succitata disposizione normativa sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 29 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente in modo esclusivo ed inderogabile il Foro di Verona.

ART. 30 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, nonché la normativa vigente in ambito di gestione del demanio idrico-lacuale.

ALLEGATI:

- ALLEGATO 1 – PLANIMETRIA DEI LOCALI
- ALLEGATO 2 – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
- ALLEGATO 3 – STANDARD MINIMI DI QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DELLA FARMACIA

Allegato 3

STANDARD MINIMI DI QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLA “CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DELLA FARMACIA”, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 461, DELLA LEGGE 244/2007

Il Concessionario, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà trasmettere al Comune di Zevio una “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, nel rispetto dei parametri e degli standard di seguito illustrati, individuando adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e temporali.

La suddetta “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia (art. 2, comma 461, L. 244/07).

Premessa

La farmacia è un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti all’assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

La farmacia svolge un servizio pubblico la cui erogazione dev’essere conforme ai principi fissati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, recante “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e di imparzialità.

L’esigenza della predisposizione di un documento ad hoc denominato “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” che individui i servizi offerti risponde alla necessità di disciplinare compiutamente ed in modo più efficiente il rapporto tra la parte che eroga il servizio e la cittadinanza.

Detto documento costituisce un atto di impegno del farmacista nei confronti dei cittadini/utenti e dovrà esser articolato come segue.

Art. 1 – Servizi offerti dalla Farmacia

La Farmacia del Comune di Zevio è situata in via 1° maggio n. 8a nella frazione di Santa Maria di Zevio ed assicura ai cittadini la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

1. Approvvigionamento, conservazione, distribuzione di medicinali e farmaci di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi medicinali generici/equivalenti, omeopatici, medicinali ad uso veterinario e quant’altro, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, prodotti rientranti nel campo dell’assistenza integrativa, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti di erboristeria e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie, quali prodotti per la persona, articoli per l’infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l’igiene della persona; articoli igienico-sanitari; accessori di abbigliamento; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonché la produzione e/o la distribuzione di tutti i prodotti ed articoli elencati nella Tabella speciale per le farmacie (Allegato 9, decreto Ministro dell’Industria n. 375/88), nonché l’eventuale preparazione e/o la distribuzione dei prodotti alimentari e non alimentari (art. 5 D.Lgs. 114/98) compatibili con l’esercizio della farmacia, e potrà infine svolgere ogni altro tipo di attività per la produzione e la distribuzione finale di beni consentite dalla concessione sanitaria e dall’autorizzazione commerciale per l’esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività;

Allegato 3

2. preparazione estemporanea di medicinali e preparazioni magistrali;
3. consulenza sull'uso dei farmaci e sulla loro scelta;
4. informazione ed educazione sanitaria;
5. attività di farmacovigilanza.

Le prestazioni connesse a tali servizi dovranno essere erogate nel pieno rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici e di quanto disposto con la Legge Finanziaria per l'anno 2008 (L. 244/07) all'art. 2, comma 461, e con l'osservanza dei seguenti principi, a cui si dovrà attenere scrupolosamente tutto il personale della farmacia:

- *eguaglianza* - a tutti i cittadini sono erogati uguali servizi a prescindere dall'età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinione politica, condizioni fisiche ed economiche. Poiché ogni cittadino ha una propria concezione di salute ed un proprio livello di comprensione delle indicazioni ricevute, il farmacista opera affinché tutti i cittadini possano comprendere con chiarezza le indicazioni ricevute;
- *imparzialità* - il farmacista opera per il paziente in accordo con le indicazioni delle autorità sanitarie, prescindendo da qualsiasi interesse diverso dal recupero e dal mantenimento della salute; a tutti i cittadini viene assicurato un comportamento obiettivo, equo e rispettoso;
- *efficienza ed efficacia* - il farmacista opera per mantenere alti livelli di efficienza del servizio reso anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e l'adeguamento delle tecnologie utilizzate; risponde in maniera precisa e tempestiva alla richiesta di farmaci con prescrizione medica avendo altresì cura di fornire al cittadino, qualora necessario, tutte le informazioni sulle modalità corrette di assunzione. In particolare, il farmacista cura il proprio aggiornamento professionale non come mero adempimento di un obbligo legale, ma come condizione essenziale per garantire nel tempo la propria capacità di interpretare i bisogni reali dei cittadini, segnalando al medico di base dubbi o eventuali controindicazioni nell'uso dei farmaci;
- *continuità* - il farmacista deve operare impegnandosi ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo e senza interruzioni, nel rispetto del sistema dei turni e degli orari di apertura;
- *diritto di scelta* - ogni cittadino può esercitare il diritto di libera scelta, inteso come libertà di approvvigionarsi ovunque egli lo ritenga più opportuno, senza che ciò comporti penalizzazioni rispetto al trattamento dei clienti usuali. Il farmacista fornisce, altresì, a richiesta, informazioni e consigli anche rispetto a prodotti acquistati altrove;
- *partecipazione* - ogni cittadino ha il diritto di partecipare, collaborare all'erogazione delle prestazioni con suggerimenti ed osservazioni; valutazione e miglioramento della qualità intesa come l'attenzione continua al servizio erogato e agli aspetti dello stesso che possono essere migliorati;
- *trasparenza* - intesa come l'impegno del farmacista ad instaurare con i clienti un rapporto di fiducia, che consenta al farmacista di individuare le caratteristiche significative del cittadino, al fine di fornire, con particolare attenzione nel caso di quei prodotti che maggiormente richiedono un consiglio professionale (quali medicinali S.O.P. e di automedicazione o da banco, dietetici ed integratori alimentari, fitoterapici, etc.), il prodotto più consono all'esigenza del cittadino al minor costo possibile;
- *riservatezza* - intesa come l'impegno del farmacista a non divulgare le notizie riguardo all'acquisto di qualsiasi tipo di prodotto, né le richieste di informazioni dei cittadini a cui egli abbia o non abbia risposto, né, tanto meno, le notizie sul tipo di servizio di cui il cittadino, eventualmente, abbia

Allegato 3

usufruito. Il Direttore della Farmacia sanziona, inoltre, in modo formale, eventuali deroghe a tale principio compiute dai collaboratori. Le suddette informazioni possono essere rese pubbliche, oltre che nei casi strettamente previsti per legge, per motivi scientifici ed in forma esclusivamente aggregata ed anonima;

- *accoglienza* - intesa come l'impegno a che ogni ambiente in cui si svolge l'attività della farmacia sia mantenuto in uno stato igienicamente adeguato e sicuro, facilmente accessibile, confortevole e privo di barriere architettoniche.

Il concessionario cura, nella selezione del personale, che i farmacisti acquisiscano piena e completa consapevolezza dei principi sopra enunciati e, più in generale, dei contenuti della “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, facendone sottoscrivere una copia.

Il concessionario assicura la continuità nella formazione del personale mirata a mantenere alto il livello di attenzione sui principi guida della “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” e provvede, con cadenza almeno annuale, a raccogliere l'opinione dei collaboratori sulle problematiche emerse nella gestione della farmacia, promuovendo, nel rispetto delle disposizioni di legge, incontri con le rappresentanze dell'utenza.

Rientrano nell'ambito dell'attività svolta dalla farmacia affidata in concessione anche le seguenti prestazioni: *Indicare quelle oggetto dell'offerta tecnica*

Art. 2. – Standard di qualità

Il concessionario garantisce:

- che la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da un farmacista o da personale adeguatamente formato;
- che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore feriali, purché reperibili nel normale ciclo distributivo;
- di provvedere a verificare i motivi dell'eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo, dandone comunicazione dell'ULSS competente per territorio;
- che vengano indicati al cittadino, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di ricetta medica, i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più economici;
- che il comportamento proprio e dei propri dipendenti sia improntato a trattare gli utenti con rispetto, cortesia, disponibilità al dialogo ed all'ascolto;
- che venga effettuato un adeguato controllo della data di scadenza di tutti i prodotti venduti in farmacia.

Art. 3 – Impegni e programmi

Il concessionario:

1. rispetta le norme della buona preparazione per la predisposizione e la confezione dei farmaci;
2. crea “un angolo del consiglio” adibito a fornire le consulenze in modo riservato e personalizzato;
3. dota tutto il personale di cartellino di riconoscimento rendendo ben identificabile la figura del farmacista;

Allegato 3

4. promuove esso stesso o, comunque, partecipa a campagne informative sul tema dei diritti dei cittadini, sulla gestione della salute e sulla prevenzione delle malattie;
5. assicura un servizio di pronto intervento per le piccole medicazioni;
6. espone una segnaletica esterna, facilmente leggibile, in cui siano indicati i turni di servizio propri e delle altre farmacie e che riporti i numeri di telefono;
7. comunica all'utente, attraverso depliant, manifesti affissi nella sede farmaceutica e ogni altro mezzo ritenuto idoneo ed opportuno, i contenuti della definitiva carta dei servizi, le eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio, le decisioni che riguardano gli utenti e loro motivazioni, le possibilità di reclamo e gli strumenti di ricorso avverso le predette decisioni.

Art. 4 – Procedure di attuazione del sistema qualità

Il concessionario individuerà con cadenza annuale adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e temporali e, a fronte degli stessi, saranno perfezionati gli standard generali del servizio.

Il concessionario si impegna ad elaborare adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti, anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini e consumatori.

La verifica della qualità dei servizi dovrà, comunque, essere effettuata anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza mediante opportune indagini di customer satisfaction, anche al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti.

A tale scopo, il concessionario predisponde un modello di questionario per la verifica del livello di soddisfazione dell'utenza in cui comprendere una parte dedicata ai reclami e ai suggerimenti.

I presenti contenuti minimi della “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” costituiscono parte integrante del contratto di concessione da stipularsi tra il Comune di Zevio e il concessionario.

AII. PATTO DI INTEGRITA'

PATTO DI INTEGRITA' RINNOVATO TRA IL COMUNE DI ZEVIO E I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SITA NELLA FRAZIONE SANTA MARIA DI ZEVIO - CIG 8878513CB2

Questo documento, già sottoscritto dal Comune di Zevio, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di cui all'oggetto. Costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di Zevio in dipendenza di questa gara.

1. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Zevio e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/ o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

2. La sottoscritta impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Zevio ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La sottoscritta impresa prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto dalle eventuali imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta impresa è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto, ovvero verrà immediatamente revocata l'autorizzazione al subcontratto.

3. Il personale del Comune di Zevio, impiegato ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, è consapevole del presente Patto di integrità, il cui spirito condivide pienamente.

4. Il Comune di Zevio si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara di cui al presente patto di integrità. **Si impegna inoltre a prevedere negli atti di gara e nel contratto di esecuzione le clausole per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa approvate con deliberazione di Giunta n. 34 del 25.03.2021.**

5. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare al Comune di Zevio qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e /o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto e di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

6. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

7. La sottoscritta impresa si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Zevio, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara.

8. La sottoscritta impresa si impegna ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, e tutti i collaboratori del presente patto d'integrità e degli obblighi in esso contenuti.

9. La sottoscritta impresa prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di integrità ai precedenti punti 1. 2. 5. 6. potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

9.a risoluzione del contratto con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;

9.b esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Zevio in applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli appalti".

10. La sottoscritta impresa si impegna ad applicare tutte le clausole-tipo inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto, approvate con deliberazione di Giunta comunale n 48 del 04.04.2019 e successive modifiche ed integrazioni.

11. E' facoltà dell'Ente Committente di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.1456 c.c., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione, nonché la possibilità di attivare lo strumento risolutivo in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria;

Le parti convengono nel garantire la più ampia collaborazione, con gli UTG (ex Prefetture) e l'Anac nella prevenzione dei tentativi di infiltrazione, accentuando la trasparenza e legalità nei comportamenti, anche in quegli ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato.

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara. Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o in esecuzione del presente Patto di integrità tra il Comune di Zevio e i concorrenti di questa gara sarà devoluta alla cognizione del Giudice ordinario. L'U.O Segreteria-Affari Generali nella persona del Segretario Generale Dr.ssa Eleonora Votano può essere contattato al numero 0456068420 – pec: zevio.vr@cert.ip-veneto.net

Data _____

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DEL
COMUNE DI ZEVIO
Il Segretario Generale
Dott.ssa Eleonora Votano

Firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico

COMUNE DI ZEVIO
PROVINCIA DI VERONA

REP. N. _____ del _____

Schema di contratto per la concessione della gestione della Farmacia Comunale di Zevio
CIG 8878513CB2

Valore del contratto: € _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno addì _____ del mese di _____ in Zevio, nella Casa Comunale, sita in Via Ponte Perez 2, avanti a me _____, Segretario Comunale e Ufficiale Rogante, espressamente autorizzato dalla legge, ex art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000; ==

I contraenti, senza l'assistenza dei testimoni perché non previsti dagli artt. 47 – 48 della Legge n. 89/1913, come modificati dall'art. 12 della Legge n. 46/2005 e non richiesti né da me ufficiale Rogante, né da alcune delle parti, si sono costituiti personalmente nelle persone dei Sigg.ri:

_____, nato a _____, il _____, Responsabile del Servizio di _____ del Comune di Zevio, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Zevio che rappresenta, Codice Fiscale 00660750233 in forza del Decreto Sindacale n. _____ del _____, adottato ai sensi degli articoli 50, 107 e 109 del testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che, seppur non allegato, costituisce parte integrante del presente atto e viene unitamente custodito;

_____, nato a _____, il _____, il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____, con sede legale in _____, via _____, P.IVA _____

I Signori comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità e capacità giuridica io Segretario Generale sono certo, rinunciano tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni per questo atto;

Premesso che:

- con determina a contrarre n. ____ del ____ del Responsabile del Servizio di _____ del Comune di Zevio sono stati approvati il bando di gara e la relativa documentazione riguardo l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale e gli standard minimi per la Carta della qualità dei servizi della Farmacia comunale ed è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") per l'affidamento in concessione della gestione dell'attività di farmacia comunale già funzionante, da svolgersi nell'immobile di proprietà comunale sito in Zevio, frazione Santa Maria;
- all'esito della procedura di gara, è stato dichiarato aggiudicatario della concessione l'operatore economico _____;
- nei termini di legge non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta aggiudicazione;
- l'aggiudicatario ha prestato la garanzia definitiva e stipulato la polizza assicurativa, meglio descritte nel presente contratto;
- è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario con esito positivo;
- è stata richiesta ed ottenuta la certificazione prescritta in materia di antimafia giusto D.Lgs. 159/2011;
- è intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi,

TUTTO CIO' PREMESSO:

tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Le premesse e gli atti amministrativi ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

Art. 1. Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione di tutti i servizi presso la farmacia comunale del Comune di Zevio sita in frazione Santa Maria.

Il Servizio costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento, alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto, nel capitolato speciale di appalto, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nella carta della qualità dei servizi della farmacia, delle attività correlate alla farmacia aperta al pubblico di cui, a titolo esemplificativo:

- la vendita al pubblico e la dispensazione di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, articoli sanitari, presidi medico-chirurgici, prodotti di medicazione, prodotti dietetici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, di profumeria ed erboristeria, alimenti per la prima infanzia, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti dietetici e alimentari per patologie specifiche, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e tutti gli altri prodotti normalmente oggetto di vendita nelle farmacie;
- la vendita di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;
- le altre attività complementari indicate nel documento contenente gli standard minimi per la Carta della qualità dei servizi della Farmacia.

Le attività sopra indicate costituiscono il contenuto minimo della gestione cui si aggiungono le necessarie ed obbligate dotazioni strumentali.

Il Concessionario è, altresì, tenuto a svolgere tutte le attività e prestazioni oggetto della proposta tecnica, che integra il capitolato speciale d'appalto e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione "Farmacia comunale" deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni forma di pubblicità della stessa.

Il Comune potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475.

Il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, che è connessa al Servizio e che egli si impegna a istituire.

Art. 2. Durata della concessione

La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a far data dall'effettiva consegna dei locali.

Ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice, il concessionario avrà comunque l'obbligo di proseguire nella gestione della concessione anche oltre la scadenza del termine di durata della stessa di cui al comma 1 del presente articolo ed alle condizioni originarie, fino a quando il Comune non avrà provveduto ad affidare una nuova concessione e comunque fino al limite massimo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del contratto di concessione.

Allo scadere del predetto termine, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune.

Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

La cessazione anticipata del rapporto per fatti imputabili al concessionario comporta la revoca dell'affidamento, l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia comunale e legittima il Comune ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del concessionario. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva.

Art. 3. Titolarità della Farmacia

Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica, mentre il concessionario è titolare dell'Azienda commerciale.

Art. 4. Divieto di cessione del Contratto

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto, è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto, fatte salve le ipotesi autorizzate di affidamenti di parte dei servizi in subappalto ai sensi dell'art. 12 del capitolato speciale di appalto.

Art. 5. Locali ed oneri ad essi connessi

L'esercizio della Farmacia avrà luogo nei locali di proprietà comunale individuati nell'allegata planimetria, ubicati nella frazione di Santa Maria di Zevio, in via 1° Maggio 8°. Il concessionario si impegna ad attivare a proprio nome tutte le utenze (telefoniche, rete elettrica, gas, acqua etc.).

Il concessionario, dovrà consegnare prima della stipula del contratto la "Documentazione di valutazione dei rischi DVR" inerenti alla propria attività ai sensi degli art. 28 /29 / 30 sezione 2 Decreto Legislativo 81/08.

Inoltre, ogni qualvolta il Concessionario procederà a degli interventi di manutenzione straordinaria, dovrà redigere a proprie spese un documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Rimangono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla conduzione dell'immobile richieste e documentate dal Concedente, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché imposte e tasse previste per legge.

Sarà a carico del Concessionario l'assicurazione per i danni derivati dall'uso dei locali senza che, in caso di sinistro, si possa accampare alcun obbligo a carico del Concedente. Si rimanda a quanto previsto all'art. 20 del capitolato speciale di appalto.

Art. 6. Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, gravano sul Concessionario tutti gli oneri posti a suo carico dall'art. 4 del capitolato speciale di appalto.

Art. 7. Oneri a carico del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

Il gestore è obbligato a prestare il servizio affidato nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

Il gestore si impegna e si obbliga altresì a mantenere per tutta la durata del contratto, a sue spese, locali ed attrezzature idonei al servizio in conformità alla normativa vigente nonché alle prescrizioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sul lavoro e di destinazione urbanistica dell'immobile. Il gestore, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto del contratto, è obbligato al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza secondo la disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e regolamento che disciplinano il settore farmaceutico.

Il concessionario si obbliga all'apertura della farmacia nella giornata di sabato e la domenica e i festivi secondo le turnazioni concordate con le altre farmacie.

Il gestore si impegna altresì a redigere, entro 180 giorni dalla data di stipula del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, una "Carta della qualità dei servizi della Farmacia" e a rispettare i contenuti della stessa.

Si rimanda a quanto previsto nell'art. 6 del capitolato speciale di appalto.

Art. 8. Controlli e verifiche

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.

Il Concessionario, o suo delegato, ha diritto di essere presente all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

Qualora nel corso di verifiche sullo svolgimento del servizio siano riscontrate inadempienze valutate di lieve entità, il Comune diffiderà formalmente il gestore ad attenersi al corretto assolvimento dei compiti contrattuali, oltre che quelli previsti dalla normativa di settore. Il tutto indipendentemente dai provvedimenti di competenza del Comune.

Art. 9. Interruzione del Servizio

L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'ASL territorialmente competente.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

Art. 10. Esecuzione d'Ufficio

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto

quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.

Art. 11. Obblighi del Comune

Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.

Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario, si impegna a:

- a) favorire l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza;
- b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo.

Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 5 del capitolato speciale di appalto.

Art. 12. Pagamento dei corrispettivi

I proventi della gestione saranno interamente attribuiti al concessionario che corrisponderà al Comune i seguenti importi:

- canone di concessione fisso su base annuale, di cui all'art. 16, del capitolato speciale di appalto, pari ad € 48.000,00, oltre IVA se dovuta, da versarsi in 12 rate mensili anticipate entro il giorno 5 di ogni mese, di importo pari ad € 4.000,00, oltre IVA se dovuta, cadauna;

- canone di concessione variabile, di cui all'art. 16, del capitolato speciale di appalto, da calcolarsi su base annua sui ricavi di vendita al netto dell'IVA realizzati dalla gestione della farmacia, secondo le seguenti modalità:

Scaglione	Percentuale di calcolo
Ricavi tra 0 ed € 300.000,00	___,___%
Ricavi superiori ad € 300.000,00 e sino ad € 600.000,00	___,___%
Ricavi superiori ad € 600.000,00	___,___%

L'importo relativo al canone variabile di concessione dovrà essere versato in unica rata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

A tal fine il concessionario dovrà fornire al Comune concedente, entro il mese di febbraio di ogni anno, copia fotostatica dei registri dei corrispettivi (o altro registro equivalente) dell'anno precedente, da cui si deducano in modo inequivocabile le informazioni necessarie per la determinazione del canone annuale variabile.

Il ritardo rispetto ai termini previsti dai precedenti commi del presente articolo nel versamento anche di una sola rata comporterà la risoluzione di diritto del contratto di concessione.

Art. 13. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice e dell'art. 15 del capitolato speciale di appalto, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concessionario ha costituito una garanzia definitiva, escutibile a prima richiesta, costituita ai sensi della L. 10 giugno 1982, n. 348, nella misura del doppio dell'importo annuale del canone fisso di concessione di cui al precedente art. 15, polizza fideiussoria bancaria/assicurativa n. _____, emessa in data _____, da _____.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 15 del capitolato speciale di appalto.

Art. 14. Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 20 del capitolato speciale di appalto, il Concessionario ha stipulato idonea polizza assicurativa n. _____ del giorno _____ con _____.

Il Concessionario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione idonea documentazione comprovante il rinnovo delle coperture assicurativa per tutti gli anni di durata della concessione.

Art. 15. Osservanza di leggi e regolamenti

Il Concessionario dovrà eseguire tutto quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara a perfetta regola d'arte in rispondenza alle disposizioni e alle clausole contenute nel capitolato.

Inoltre, il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti che disciplinano i rapporti con gli enti pubblici e in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, purché inerenti o attinenti od applicabili all'oggetto del presente contratto.

Il Concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti ai lavori oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché previsti dal Codice di comportamento del Comune di Zevio consultabile sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 06 marzo 2014.

Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 16. Risoluzione del rapporto per altre cause

Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il Concessionario sarà tenuto a consegnare il Servizio al Comune ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche "Nuovo Concessionario).

Art. 17. Inadempimenti e penalità

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente contratto oppure derivanti dal capitolato speciale di appalto o dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, trova applicazione quanto previsto dall'art. 21 del capitolato speciale di appalto.

Art. 18. Clausola risolutiva espressa

Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., nelle ipotesi di cui all'art. 22 del capitolato speciale di appalto.

Art. 19. Condizioni ambientali

Con la firma del contratto il Concessionario dichiara di essere edotto e di aver tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze annesse, che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto.

Art. 20. Spese contrattuali

Tutti gli oneri e le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del Concessionario, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione dello stesso.

Art. 21. Cessazione della gestione del servizio

Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto, il gestore sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti che consentano al soggetto indicato dal Comune (di seguito anche "NUOVO GESTORE") od al Comune stesso, di esercitare il servizio di gestione della farmacia comunale, ritenendosi espressamente esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria a titolo di avviamento per l'esercizio dell'azienda.

All'atto della riconsegna del servizio, il gestore sarà tenuto a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune stesso, al nuovo gestore che:

- l'immobile comunale ed i beni che hanno costituito oggetto della concessione che restano di proprietà comunale siano in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi (si rinvia agli artt. 8 e 23 del capitolato speciale d'appalto);
- siano stati adempiuti tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, siano stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
- rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, siano stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge.

Alla scadenza della concessione o nelle altre ipotesi di risoluzione anticipata trovano applicazione le

previsioni degli articoli 8 e 23 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 22. Tracciabilità dei flussi finanziari

In esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010, l'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti l'appalto in affidamento siano eseguiti senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane Spa, il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo sopra citato.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di Zevio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 23. Trattamento dei dati

Per lo svolgimento del servizio il Comune di Zevio e il concessionario agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi,

connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://comune.zevio.vr.it/>.

Art. 24. Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Verona.

Art. 25. Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, trovano applicazione le norme contenute nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica del concessionario.

Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti, comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

Qualora per effetto di nuove e diverse disposizioni legislative nazionali/regionali dovesse essere modificato l'attuale assetto di distribuzione/contabilizzazione/fatturazione dei farmaci, le parti si danno reciprocamente atto che si procederà alla rinegoziazione delle clausole economiche del presente contratto. Nell'ipotesi in cui non si dovesse raggiungere alcun accordo si procederà alla risoluzione del contratto entro sei mesi dal verificarsi dell'evento modificativo senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Capitolato si applicano le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura proporzionale, € _____, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss. mm. e ii., e all'imposta di bollo di € _____, perché contratto redatto in

formato elettronico (art.1, punto 1 bis DPR 642/1972, modificato dal DM 22.2.2007).

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di Zevio, ho ricevuto il presente atto in formato elettronico, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia.

Atto da me letto ai Contraenti che, da me interpellati prima della sottoscrizione, lo approvano trovandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono con apposizione da parte dei componenti stessi e di me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.e ii. e ai sensi dell'art. 1, comma1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Io sottoscritto ufficiale rogante dichiaro di aver verificato la validità dei certificati di firma delle Parti come conformi al disposto dell'art.1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005, e che le firme elettroniche sono apposte dai titolari delle stesse. L'originale del presente contratto è formato e stipulato in modalità elettronica, a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico. Occupa pertanto _____ pagine a video fin qui in tal formato.

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE